

quelle celle, cioè, o quelle case che sono state stabilite a soggiorno dei singoli beneficiati.

16, sulla Celebrazione delle Messe e sul modo di celebrare i divini uffizi; tanto per ciò, che riguarda al rito, quanto per ciò che ne riguarda la compostezza personale, la decenza, il raccoglimento, il silenzio.

17, sul modo di dividere le offerte e gli altri emolumenti, che appartengono al clero sì per la amministrazione dei sacramenti e sì per qualsivoglia altra ragione: argomento meritevole di particolare attenzione per le varie discipline antiche, le quali oggidi sono trascurate e abolite.

18, sulle Decime, e sul modo di farne la divisione e la distribuzione: del che mi venne occasione di parlare distesamente altra volta (1); qui per altro se ne vede stabilmente determinata la pratica.

19, sulle cose della Chiesa da non doversi alienare, sui mutui e sui contratti illeciti da non farsi; decretando gravi pene contro i disobbedienti.

20, sulle riparazioni da doversi fare alle chiese, acciocchè per la troppa vecchiezza non abbiano a crollare diroccate.

21, sulle parrocchie e sulla correzione dell'estimo, per poterne quindi equilibrare con giustizia le contribuzioni e le spese.

22, sul non doversi unire i luoghi monastici alle chiese secolari, e sulla importanza di erigere ospitali.

23, sulla immunità ecclesiastica locale e personale, sì circa il foro e sì circa le altre cose.

24, sul non doversi introdurre veruna novità nella diocesi, in tempo della sede vacante.

25, contro coloro, e che violano ed istigano altrui a violare gl' interdetti ecclesiastici, e che ammettono ai divini misteri le monache refrattarie e gli scomunicati.

(1) Nel cap. XV del lib. XIV; pag. 219 del vol. IV.